



AREA PIANO, PROGETTO E AZIONE

Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio

Prot. 2023/ *col 2801*
Pos. UT-RAU-EDLZ 2502
(Indicare sempre nella risposta)

Assergi, li

5 DIC. 2023

Al Comune di ARQUATA DEL TRONTO
Servizio Edilizia Privata - SUE
Pec: comune.arquatadeltronto@emarche.it
Email: tecnico@comune.arquatadeltronto.ap.it

p.c.:

Al Raggruppamento Carabinieri Parchi
Reparto Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
Loc. Fonte Cerreto – ASSERGI (AQ)
e-mail: 042613.001@carabinieri.it

Trasmessa via e-mail e fax alla Stazione Carabinieri "Parco" di:
Arquata del Tronto - e-mail: 042616.001@carabinieri.it

Sig. Ferranti Valerio
c/o Geom. Corrado Longa
Pec: corrado.longa@geopec.it

per Albo Pretorio - SEDE
email: urp@gransassolagapark.it

OGGETTO: "Lavori di risanamento conservativo con opere di miglioramento sismico, finiture e impianti" sull'immobile ubicato in FRAZIONE COLLE di Arquata del Tronto, distinto in catasto al foglio n. 69 mappali n. 506 sub. 2 e n. 608 sub 2-3. Indizione conferenza di servizi in forma semplificata e modalità asincrona (art. 14 L. 241/1990 e s.m.i.). Richiedente Ferrante Valerio – **Esito positivo di screening della Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e ss. mm. ii. e della D.G.R. n. 1661 del 30/12/2021 e Nulla Osta ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/1991**

Rif. Comune di Arquata del Tronto prot. n. 10351 del 18-10-2023

IL DIRETTORE

- **VISTA** la nota in riferimento, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 10940 del 18-10-2023, con la quale è stata convocata la Conferenza di Servizi in oggetto;
- **PRESO ATTO** della pubblicazione del Piano per il Parco nella G.U. della Repubblica italiana, parte seconda, n.124 del 22 ottobre 2020;
- **VISTA** la Zonazione e la normativa di attuazione del Piano per il Parco;
- **VISTA** la Legge 06.12.91 n. 394, "Legge quadro sulle aree protette" e ss.mm.ii.;
- **VISTO** il DPR 5 giugno 1995 istitutivo dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;
- **VISTO** lo Statuto del Parco adottato con D.M. dell'Ambiente del 16.10.2013, n.0000283;
- **VISTO** il DPR 357/97 e ss.mm.ii.;
- **VISTO** il D.Lgs. 30/03/01, n.165, art.4;
- **VISTA** la Legge 07/08/90, n.241 e ss.mm.ii.;
- **VISTE** Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (G.U. n. 303 del 28/12/2019)
- **VISTE** la D.G.R. n. 1661 del 30.12.2020 (Linee Guida Regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale) e D.G.R. n. 1471 del 27/10/2008 (Misure di conservazione generali per ZPS e SIC);
- **VISTA** la Legge n. 157/1992;
- **CONSIDERATO** che l'intervento riguarda il risanamento conservativo con opere di miglioramento sismico, finiture e impianti di un immobile in muratura in pietrame adibito a civile abitazione, abbandonato dal sisma 2016 e ubicato in area urbana;
- **CONSIDERATO** che, nell'area in esame, gli interventi edilizi su edifici eseguiti nei centri urbani, sono suscettibili di generare significative incidenze negative dirette e/o indirette nei confronti di specie e/o habitat di specie di interesse



Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga



Polo
Patrimonio Culturale



EUROPARC
Turismo Sostenibile
nelle Aree Protette

Via del Convento, 67100 Assergi - L'Aquila
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675
Cod. Fisc. 93019650667 • www.gransassolagapark.it
gransassolagapark@pec.it • ente@gransassolagapark.it

C.da Madonna delle Grazie
64045 Isola del Gran Sasso (TE)
tel. 0861.97301
fax 0861.9730230



comunitario, solo per quanto riguarda la chiroterofauna, le cui specie presenti in Italia sono tutte di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CE "Habitat" e l'avifauna di interesse conservazionistico che potrebbe utilizzare edifici come siti di nidificazione;

- **CONSIDERATO** che non si può escludere la presenza, nell'area di riferimento, di chiroterofauna antropofila:
 - con abitudini fissuricole (ovvero che utilizzano intercapedini, fessure e cavità a scopi riproduttivi), quali a esempio il Pipistrello nano - *Pipistrellus pipistrellus*, Pipistrello albolimbato - *Pipistrellus kuhlii*, Pipistrello di Savio - *Hypsugo savii*);
 - con abitudini troglofile (che usano ambienti di grande volume con aperture che permettono l'accesso in volo), quali a esempio il Rinolofo maggiore - *Rhinolophus ferrumequinum*, il Rinolofo minore - *Rhinolophus hipposideros*, il Vespertilio smarginato - *Myotis emarginatus* e il Serotino - *Eptesicus serotinus*.
- **CONSIDERATO** che l'edificio presenta molte caratteristiche che lo renderebbero particolarmente idoneo a ospitare rifugi riproduttivi per chiroteri, ma anche avifauna di interesse conservazionistico (ambienti interni epigei ai piani alti e seminterrati, anche accessibili in volo da grandi aperture, oltre che tramite varchi e fessure; intercapedini, fessure e cavità esterne e interne; elementi architettonici, come travature in legname, comignoli e coppi);
- **CONSIDERATO** che l'edificio è in uno stato di prolungato abbandono ed è ubicato in posizione di confine rispetto all'abitato, a stretto contatto con ambienti agricoli, ricchi di elementi residui di naturalità diffusa (siepi, filari, alberi isolati o a gruppi) e con ambienti naturali, con particolare riferimento ad aree boscate e corsi d'acqua;
- **CONSIDERATO** che l'edificio costituisce una tipologia edilizia generalmente piuttosto adatta a ospitare colonie di chiroteri, come segnalato nelle *Linee guida per la conservazione dei Chiroteri nelle costruzioni antropiche e la risoluzione degli aspetti conflittuali connessi* (ISPRA e MATTM, 2008);
- **CONSIDERATO** che per i chiroteri le incidenze dirette di perdita di specie causate dal disturbo dei rifugi di riproduzione si possono verificare solo nel periodo in cui le colonie sono frequentate, in quanto può causare l'abbandono e dispersione del sito, con i nuovi nati non ancora autonomi e quindi soggetti ad alta mortalità; mentre si possono verificare incidenze significative sull'habitat di specie, considerando la generale fedeltà al sito riproduttivo, solo se il sito rifugio viene eliminato permanentemente ed è scarsamente sostituibile in zone limitrofe;
- **CONSIDERATO** che le specie antropofile di chiroteri antropofile formano colonie di riproduzione in particolare tra maggio e settembre e l'avifauna nidifica generalmente tra aprile e giugno
- **RITENUTO** che non è possibile escludere a priori che l'esecuzione dei lavori tra aprile e settembre possa generare un'incidenza negativa con perdita diretta di specie antropofile di chiroteri antropofile e di avifauna di interesse conservazionistico che potrebbe utilizzare l'edificio come sito di nidificazione;
- **VISTA** la presenza di altri siti Natura 2000, nelle vicinanze, tra cui il SIC IT5340012 "Boschi ripariali del Tronto" e il SIC IT5340018 "Fiume Tronto tra Favallanciana e Acquasanta" ubicati rispettivamente a ca. 3,60 km e 2,80 km dal sito di intervento;
- **CONSIDERATO** che il Piano di Gestione dei SIC IT5340012 "Boschi ripariali del Tronto" e IT5340018 "Fiume Tronto tra Favallanciana e Acquasanta" nelle *"Misure sito specifiche per la conservazione di habitat e specie di Interesse Comunitario presenti nei SIC ricadenti nella porzione abruzzese del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga"*, (approvato dall'Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga con Delib. Cons. Dir. n. 32/15 del 11-06-2015, dall'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini con Decreto Pres. n. 13 del 17-06-2015 e dalla Regione Marche con D.G.R. n. 582 del 20-07-2022), prevede tra le misure regolamentari per i centri abitati e le infrastrutture, prevede di utilizzare come riferimento le *Linee guida per la conservazione dei Chiroteri nelle costruzioni antropiche e la risoluzione degli aspetti conflittuali connessi* (ISPRA e MATTM, 2008).
- **CONSIDERATO** quindi che si ritiene opportuno escludere l'avvio dei lavori nel periodo tra aprile e settembre per permettere a specie antropofile di chiroteri e di avifauna di interesse conservazionistico, eventualmente presenti nell'edificio, di concludere il ciclo riproduttivo;
- **CONSIDERATO** che si ritiene opportuno non prescrivere alcuna calendarizzazione sui lavori di demolizione in caso venga rilasciata specifica dichiarazione, resa da tecnico competente in materia, che esclude la presenza di avifauna nidificante di interesse conservazionistico e la presenza di colonie di riproduzione di chiroterofauna nel sito di intervento, anche a seguito di adeguata perizia effettuata secondo le indicazioni di cui al par. 7 (*Perizia Chiroterologica*) delle *Linee guida per la conservazione dei Chiroteri nelle costruzioni antropiche e la risoluzione degli aspetti conflittuali connessi* (ISPRA e MATTM, 2008);
- **CONSIDERATO** che:
 - ai sensi dell'art. 11, co. 3 della L. 394/1991, sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat,
 - ai sensi dell'art. 11, co. 3 lett. a) della L. 394/1991, sono vietati la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il

disturbo delle specie animali, la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali;

- **CONSIDERATO** che ai sensi dell'Allegato 2 della D.G.R. n. 1471 del 27/10/2021, sono vietati la distruzione o il danneggiamento intenzionale dei nidi e dei ricoveri degli uccelli; è vietato, altresì, disturbare deliberatamente le specie di uccelli, durante il periodo di riproduzione e di dipendenza;
 - **FATTI SALVI** tutti i divieti e obblighi riguardo alla tutela della fauna selvatica di cui alla L. 157/1992;
 - **FATTE SALVE** tutte le normative urbanistiche e ambientali vigenti e tutte le autorizzazioni necessarie da parte degli enti competenti in materia urbanistica e ambientale, ivi incluso il Nulla Osta ai sensi dell'art. 13 della L. 394/1991, che sono da considerare ulteriori «opportune misure regolamentari e amministrative» previste dall'art. 6, co. 1 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" comunque vigenti e che risultano «conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti» Natura 2000;
 - **RILEVATO** che gli interventi non siano tali da generare incidenze negative significative (dirette e/o indirette) sugli habitat, le specie e gli habitat di specie di cui all'All. 1 e 2 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" o sulle specie e gli habitat di specie di cui all'art. 4 della Direttiva 147/2009/CE "Uccelli", con particolare riferimento a quelle citate nello Standard Data Form della Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT 7110128 "Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga", purché vengano adottate opportune misure di mitigazione generali e prescrizioni nei riguardi della chiroterofauna e dell'avifauna di interesse conservazionistico;
 - **VISTO** il parere favorevole sulla "Valutazione di Incidenza Ambientale", di cui al DPR 357/97 e ss.mm.ii., espresso dagli uffici dell'Ente in data 21/11/2023 e conservato agli atti;
 - **CONSIDERATO** che l'intervento ricade in zona "d2" – Patrimonio edilizio da recuperare e riqualificare (art. 10 e 12 delle N.d.A.), come da Processo di Pianificazione ai sensi del Titolo III del Piano per il Parco;
 - **VERIFICATO** che l'intervento è conforme, ai sensi dell'art. 13 della L. 394/1991, con le previsioni del Piano per il Parco relativamente alle zone "d2"
 - **VISTA** l'istruttoria tecnica agli atti dell'ufficio;
- per quanto di competenza,

comunica l'esito **POSITIVO**

dello screening di incidenza (Livello 1 della Valutazione di Incidenza Ambientale) per quanto in oggetto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e ss. mm. ii. e della D.G.R. n. 1661 del 30/12/2020 e delle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (G.U. n. 303 del 28/12/2019), poiché l'intervento non è suscettibile di generare incidenze negative dirette e/o indirette nei confronti di habitat, specie e/o habitat di specie di interesse comunitario, con particolare riferimento a quelle citate nello Standard Data Form della Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT 7110128 "Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga",

e

RILASCIA il Nulla Osta,

ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/1991,

poiché l'intervento riguarda il risanamento conservativo con opere di miglioramento sismico, finiture e impianti di un immobile in muratura in pietrame adibito a civile abitazione, abbandonato dal sisma 2016 e ubicato in area urbana, purché vengano rispettate le seguenti misure di mitigazione di carattere generale e prescrizioni riguardo la chiroterofauna e l'avifauna di interesse conservazionistico:

- a) siano utilizzate attrezzature di cantiere, macchine operatrici e automezzi caratterizzati da basse emissioni sonore e gassose, omologati secondo le più recenti norme in materia;
- b) al fine di diminuire l'inquinamento acustico e gassoso si dovranno ottimizzare le fasi esecutive, provvedendo a spegnere i mezzi non utilizzati, a sovrapporre il minor numero possibile di mezzi in attività e limitando l'uso di gruppi elettrogeni, privilegiando, se possibile, la linea elettrica di rete.
- c) nel caso si verifichino sversamenti al suolo di oli, carburanti, lubrificanti e altre sostanze analoghe si dovrà intervenire tempestivamente con materiale assorbente e il terreno interessato dovrà essere prelevato e smaltito a norma di Legge;
- d) al termine dei lavori il sito venga bonificato mediante pulizia accurata dell'area interessata, rimuovendo e smaltendo a norma di legge tutti i residui di lavorazione e gli eventuali materiali di rifiuto;
- e) siano preventivamente bagnati il terreno e le strutture prima di compiere operazioni di scavo e di demolizione, onde contenere la formazione di eventuali polveri e proteggere i cumuli di detriti e inerti mediante teli e/o altre barriere fisiche per evitare la dispersione a causa del vento;
- f) è fatto obbligo di ispezionare a vista prima dell'inizio di qualsiasi lavorazione e sempre a inizio giornata strutture, macchinari, terreni, vegetazione, materiali, vasche bidoni e in generale qualsiasi zona dell'area

- di cantiere, che potrebbe essere interessata dalla presenza di esemplari in difficoltà (es. intrappolati in scavi, bidoni, vasche ecc.) e dalla presenza di rifugi riproduttivi (nidi, tane, ecc.), segnalando tempestivamente alla Stazione Parco dei Carabinieri Forestali competente per territorio e all'Ente Parco eventuali rinvenimenti accidentali di fauna selvatica;
- g) l'illuminazione esterna eventualmente da realizzare all'esterno, dovrà essere orientata verso il basso e si dovranno utilizzare luci a LED, evitando luci bianche e multispettro;
 - h) gli interventi nelle parti esterne e nelle coperture degli edifici dovranno salvaguardare, anche in corso d'opera, potenziali o accertati siti di nidificazione e rifugio di chiroterri o avifauna di interesse conservazionistico, la cui presenza dovrà essere tempestivamente segnalata alla Stazione Parco dei Carabinieri Forestali competente per territorio e all'Ente Parco;
 - i) si dovrà escludere l'avvio dei lavori nel periodo tra il 1° aprile e il 30 settembre per permettere a specie antropofile di chiroterri e di avifauna nidificante di interesse conservazionistico, eventualmente presenti nell'edificio di concludere il ciclo riproduttivo;
 - j) in alternativa alla prescrizione di cui alla precedente lettera "i", non dovrà essere rispettata nessuna calendarizzazione sull'avvio dei lavori, purché venga rilasciata specifica dichiarazione, da inviare alla Stazione Parco dei Carabinieri Forestali in indirizzo, contestualmente a quella di cui alla successiva lettera "l" e per conoscenza anche all'Ente Parco, resa da tecnico competente in materia, che esclude la presenza nel sito di intervento di avifauna nidificante di interesse conservazionistico e di colonie di riproduzione di chiroterrofauna, a seguito di adeguata perizia effettuata secondo le indicazioni di cui al par. 7 (Perizia Chiroterrologica) delle Linee guida per la conservazione dei Chiroterri nelle costruzioni antropiche e la risoluzione degli aspetti conflittuali connessi (ISPRA e MATTM, 2008);
 - k) in caso la perizia di cui alla precedente lettera "j" evidenzia la presenza di chiroterrofauna o di avifauna nidificante di interesse conservazionistico, la calendarizzazione dell'avvio dei lavori dovrà tenere conto di quanto rilevato, in modo da permettere la conclusione dei cicli riproduttivi, per evitare incidenze negative dirette sulle specie e, solo se necessario ai fini della conservazione degli habitat di specie, si dovranno implementare in fase esecutiva adeguate soluzioni tecniche, da concordare con l'Ente Parco, per salvaguardare il numero e le caratteristiche dei siti riproduttivi, quali l'installazione di rifugi artificiali;
 - l) vengano comunicati ai Carabinieri Forestali della Stazione "Parco" in indirizzo, tramite e-mail, le date di inizio e di ultimazione dei lavori, al fine di poter svolgere le opportune funzioni di vigilanza e controllo.

Il presente provvedimento è valido per un periodo di cinque anni dalla data di emissione, scaduto il quale l'esecuzione dei lavori eventualmente non ancora avviati, devono essere sottoposti a nuova valutazione di incidenza ambientale.

La Stazione Carabinieri "Parco" in indirizzo è incaricata di vigilare sulla osservanza del presente provvedimento e delle eventuali prescrizioni in essa integrate, segnalando con la dovuta tempestività ogni eventuale abuso e adottando gli adempimenti di competenza.

L'esecuzione di quanto previsto in oggetto in modo difforme da quanto autorizzato, comprese le prescrizioni sopra elencate, comporterà l'annullamento della presente autorizzazione e l'applicazione delle sanzioni di cui alla Deliberazione Consiliare dell'Ente Parco n. 13 del 23 aprile 1998 ai sensi della Legge 6 dicembre 1991 n. 394, art. 30, comma 2.

Si comunica l'istruttore tecnico è l'Ing. Cesare Crocetti (0862/60.52.237 – c.crocetti@gransassolagapark.it).

Il Comune in indirizzo è pregato di affiggere all'Albo Pretorio per la durata di giorni 15 (quindici) consecutivi, il presente provvedimento, ai sensi della normativa vigente e, di provvedere alla restituzione dello stesso, accompagnato dalla notifica di avvenuta pubblicazione.

Cordiali saluti.

CCR/ccr 
Allegati: Copia della richiesta per il C.T.A./C.F.S

IL DIRETTORE F.F.
Avv. Elsa OLIVERI 